N. R.G. 184/2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Pruneti, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 *sexies*, ultimo comma, c.p.c., la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. R.G. 184/2023 degli Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto: "Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 ss. c.c."

Vertente tra

* (p.iva *), in persona del legale rapp.te pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Quattrocchi e Marco Scibilia (C.F. * giusta procura rilasciata su foglio separato ai sensi dell'art. 83 c.p.c. *)

- ATTRICE OPPONENTE

E

* C.F. *), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, l'Amministratore Unico sig. * , elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giorgio Nazzi, dal quale è assistita, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso per ingiunzione (*

- CONVENUTO OPPOSTO

CONCLUSIONI

Attrice

"Piaccia all'Ill.mo Tribunale Adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, per tutti i motivi di cui in premessa:

- revocare il decreto ingiuntivo opposto siccome nullo ed inammissibile nonché infondato in fatto e in diritto e del tutto sfornito di prova;

*- rigettare ogni avversa domanda rivolta nei confronti della * siccome infondata in fatto e in diritto e del tutto sfornita di prova.*

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio".

Convenuto

*"Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pisa, ogni contraria istanza disattesa e reietta, con setenza provvisoriamente esecutiva come per Legge, per tutti i motivi di cui in narrativa, respingere l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da * * (P.I. * corrente in * domicilio digitale pec * numero REA * , con conseguente condanna di quest'ultima a pagare a * la somma di Euro 21.960,00, per le causali di cui in narrativa, oltre spese di autentica del Registro IVA, per Euro 87,77, interessi moratori ex art.5 D.Lgs.n.231/02 dalla scadenza della fattura (10/08/2020), spese diritti ed onorari della fase monitoria. Con vittoria di spese e competenze di avvocato".*

Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, * ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1753/2022, emesso dal Tribunale di Pisa nel procedimento R.G. n. 3952/2022, con il quale le è stato ingiunto il pagamento, in favore di * della somma di euro 21.960,00, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di saldo prezzo per l'avvenuta vendita, da parte dell'opposta, di n. 10 cassoni scarrabili per trasporto e raccolta rifiuti.

A fondamento dell'opposizione, ha dedotto di aver operato nel settore della raccolta e del trasporto di rifiuti provenienti da apparecchiature tecnologiche e di aver affidato a * a partire dal 2012, l'esecuzione di parte dei relativi servizi di trasporto, fino alla cessazione del rapporto, nel corso del 2020.

Ha contestato di non aver mai acquistato da * i cassoni scarrabili indicati nella fattura n. 0144-D del 31 maggio 2020, posta a fondamento della domanda monitoria; in particolare, ha aggiunto che mai ha richiesto od ordinato i beni, che non ha avuto in consegna e che il prezzo non è stato concordato. Ha fatto presente che con comunicazione del 21 luglio 2020, ha contestato la pretesa creditoria e la fattura emessa dalla controparte.

Ha, pertanto, concluso per la revoca del decreto ingiuntivo e per il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti, con vittoria delle spese di lite.

Si è costituita * che ha contestato l'opposizione, chiedendone il rigetto.

Ha esposto di avere svolto per diversi anni servizi di trasporto di rifiuti in favore di * (poi * , e che il servizio ha

comportato sia il posizionamento dei cassoni nelle aree indicate dalla committente, sia la sostituzione dei cassoni pieni con quelli vuoti, mediante l'impiego di contenitori propri o della stessa committente.

Ha dedotto che, nel 2017, a seguito delle difficoltà incontrate dalla committente con un diverso fornitore, ha acquistato dalla stessa dieci cassoni necessari per l'esecuzione del maggiore servizio affidatole. Ha aggiunto che, all'inizio del 2020, in occasione della cessazione del rapporto, le parti hanno concordato, per il tramite di * la retrocessione dei cassoni a * al prezzo di euro 1.800,00 ciascuno, oltre IVA.

* ha sostenuto di avere, conseguentemente, emesso la fattura n. 0144-D del 31 maggio 2020 per il complessivo importo di euro 21.960,00, nella quale sono indicati gli estremi identificativi dei dieci cassoni.

Ha infine precisato che la distinta fatturazione dei canoni di noleggio ha riguardato gli ulteriori cassoni rimasti in uso alla committente e di proprietà della stessa *

*

La convenuta opposta ha, inoltre, dedotto di avere richiesto il pagamento fin dal luglio 2020 e di avere reiterato la richiesta con comunicazioni del 6 luglio 2021 e del 20 settembre 2022, rimaste prive di riscontro. Ha, quindi, sostenuto che la contestazione dell'opponente è risultata generica e non supportata da elementi idonei a confutare la documentazione prodotta.

All'udienza ex art. 183 c.p.c. del 13.7.2023, tenutasi da remoto, su istanza di parte sono stati concessi i termini per memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., vecchio rito.

La causa è stata successivamente istruita mediante assunzione di prova orale, e all'esito è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione *ex* art. 281 *sexies* c.p.c. all'udienza del 27.2.2025, poi rinviata d'ufficio a causa degli obiettivi PNRR.

All'udienza del 4.6.2026 parte convenuta opposta ha documentato l'intervenuta omologazione del concordato semplificato della società attrice, nel quale compare l'ammissione in chirografo del credito di cui è causa.

All'udienza del 1.10.2026, il Giudice ha riservato la decisione ai sensi dell'art. 281 *sexies*, ultimo comma, c.p.c.

La questione preliminare di rito posta dalla convenuta opposta è disaminata prioritariamente.

È documentata l'intervenuta omologa ex art. 25 sexies C.C.I.I. del concordato semplificato della * (cfr. produzione della convenuta, per estratto), con decreto in data 22.1.2026 del Tribunale di Venezia, e con esso la comunicazione del liquidatore giudiziale in cui si dà atto della presenza nelle scritture contabili del credito, in via chirografaria, dell'importo di complessivi € 28.163,59.

È stato dato atto, altresì, che l'omologa del concordato semplificato, a seguito della mancata impugnazione da parte dei creditori, è divenuta definitiva.

Ora, in forza dell'espresso richiamo operato dall'ultimo comma dell'art. 25 sexies C.C.I.I., sono applicabili, in quanto compatibili, tra gli altri, l'art.117 dello stesso codice, a mente del quale "il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso". Ne consegue che la pretesa di ciascun creditore subisce una modifica sul piano del quantum e sul piano dei tempi e delle modalità di esecuzione del pagamento "*sicché nessun creditore può conseguire, con un apposito giudizio di cognizione avente ad oggetto la propria pretesa creditoria, qualcosa di diverso ed ulteriore rispetto a quanto sia stato stabilito in sede di omologa del concordato in parola"* (cfr. Tribunale Milano, Sez. XI civile, sent. n. 1689/2025).

Incontestata la circostanza che il credito originariamente azionato in via monitoria sia antecedente alla domanda di concordato, occorre interrogarsi sulla sorte del giudizio a cognizione piena radicatosi a seguito dell'opposizione, laddove la parte ingiunta, come nel caso, abbia contestato la spettanza del diritto.

Ebbene, reputa il Tribunale che non sussista interferenza diretta tra l'inserimento del credito nell'elenco di cui al concordato omologato e l'accertamento circa la spettanza dello stesso: l'esito del giudizio avrà impatto sia in linea capitale sia per quanto riguarda le spese.

È stato, del resto, sostenuto che "*il decreto di omologazione del concordato preventivo, per le particolari caratteristiche del procedimento che ad essa conduce, determina un vincolo definitivo in ordine alla riduzione quantitativa dei crediti, ma non comporta la formazione di un giudicato in ordine all'esistenza, all'entità ed al rango (privilegiato o chirografario) dei crediti e agli altri diritti implicati nella procedura. Essa, infatti, non presuppone un accertamento giurisdizionale dei crediti, ma una verifica giudiziale avente carattere meramente delibativo e volta esclusivamente a consentire il calcolo*

delle maggioranze richieste ai fini dell'approvazione della proposta (articoli 176 e 180 della legge fallimentare), e non esclude, quindi, la possibilità di promuovere ordinario giudizio di cognizione nei confronti dell'imprenditore in concordato, al fine di far accertare il proprio credito e il privilegio che eventualmente lo assiste" (Cass. civ. sez. I, 11/03/2022, n. 8007).

Non sussistono ragioni per discostarsi dall'orientamento predetto anche con riguardo al concordato semplificato, pur essendo note le molteplici differenze di quest'ultimo istituto, tanto quanto agli organi, quanto alla procedura.

Tanto premesso, venendo al merito della pretesa, si rammenta che colui che promuove il giudizio di opposizione può essere parificato all'attore dell'ordinario giudizio di cognizione solo da un punto di vista formale, poiché da un punto di vista sostanziale è, viceversa, l'opposto a rivestire siffatta qualità; resta, pertanto, a carico dell'opposto la prova del titolo in forza del quale agisce, oltre all'allegazione dell'altrui inadempimento.

Orbene, a fronte della contestazione dell'esistenza del contratto di compravendita, privo finanche di principio di prova scritta – tale non essendo nel giudizio a cognizione piena la fattura, quale documento di provenienza di parte – la convenuta opposta non ha fornito dimostrazione dell'accordo e dei termini dello stesso.

Non soccorre, al riguardo, la fatturazione di data precedente prodotta con memoria ex art. 183 VI comma c.p.c., né l'istruttoria svoltasi.

La prova per interrogatorio formale non ha provocato la confessione del legale rappresentante della società opponente (cfr. verbale di udienza del 1.2.2024), e le prove per testi non hanno trovato ingresso, viste le eccezioni di inammissibilità ex art. 2721 c.c., già richiamate nelle ordinanze in data 16.1.2024 e 5.2.2024, e non vertendosi nelle ipotesi contemplate all'art. 2724, c.c.

In difetto di prova del titolo per cui è richiesto il pagamento, la domanda non può trovare l'accoglimento, neppure in moneta concordataria.

Per quanto esposto, in accoglimento dell'opposizione, va disposta la revoca del decreto ingiuntivo.

Sussistono eccezionali ragioni per compensare nella misura della metà le spese di lite, tenuto conto della particolarità delle questioni di rito trattate e del

ridimensionamento del tema del contendere a seguito dell'omologa del concordato semplificato della * in quota residua seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi per ciascuna fase, con riduzione per la decisoria, scaglione di valore di riferimento.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pisa, ogni altra istanza o eccezione assorbita o reietta, in accoglimento dell'opposizione, così dispone:

- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna * a rimborsare, in favore dell'opponente la metà delle spese di lite, liquidate in tale quota in € 2.300,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, c.p.a. e IVA se dovuta come per legge, e oltre al rimborso per intero delle anticipazioni.

Pisa, 5 ottobre 2026.

Il Giudice
Luca Pruneti

Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.